

TABELLE ALLEGATE AL CAPO I (POLIZIA DI STATO)

TABELLA 1
(Articolo 2, comma 2)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, recante: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".

"TABELLA A

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
	Carriera dei funzionari di Polizia		
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	32	Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.
D	Dirigente superiore	195	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
E	Primo dirigente	709 <i>(628 a decorrere dal 1 gennaio 2027)</i>	Vicario del questore; dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.
	Vice questore e Vice questore aggiunto	1595 <i>(1.295 a decorrere dal 1 gennaio 2027)</i>	Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure, nonché di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di

pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza; direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.

Commissario capo	1.969	
Commissario	(1.550 a decorrere dal	
Vice Commissario	1 gennaio 2027)	
Dotazione complessiva	4.500	
Carriera funzionari	(3.700	
	a decorrere dal 1	
	gennaio 2027)	
Ruolo degli ispettori		
Vice ispettore	17.901	
	18.611 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)	
Ispettore		
Ispettore capo		
Ispettore superiore-		
sostituto ufficiale di		
p.s.		
Sostituto commissario-		
sostituto ufficiale di	5.900	
pubblica sicurezza		
Dotazione	23.801	
complessiva ispettori	24.511 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)	
Ruolo dei sovrintendenti	21.562	
	(24.000 a decorrere dal 1 gennaio 2021)	
Vice sovrintendente		

Sovrintendente

Sovrintendente capo

Ruolo degli agenti e assistenti 50.270”

 Agente

 Agente scelto

 Assistente

 Assistente capo

TABELLA 2
(Articolo 3, comma 2)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".

“TABELLA A

RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI

Agente Tecnico	
Agente Tecnico Scelto	
Assistente Tecnico	n. 1.905
	(1.000 a decorrere dal 1 gennaio 2027)
Assistente Tecnico Capo	

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI

Vice Sovrintendente Tecnico	
Sovrintendente Tecnico	n. 1.838
	(852 – a decorrere dal 1 gennaio 2027)
Sovrintendente Tecnico Capo	

RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI

Vice Ispettore Tecnico	
Ispettore Tecnico	n. 900
Ispettore Tecnico Capo	
Ispettore Tecnico Superiore	
Sostituto Commissario Tecnico	n. 400

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

Qualifiche	Ingegneri	Fisici	Chimici	Biologi	Psicologi
Commissario tecnico					
Commissario capo tecnico	70	70 (90)*	23	30 (40)*	25 (50)*

**Incremento delle dotazioni organiche entro il 1 gennaio 2027*

Dirigente generale tecnico*	1*	Direttore centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale
<i>*La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici</i>		
Ruolo Ingegneri		
Qualifica	Posti in organico	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	13	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	25	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di

		particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	102	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Ruolo Fisici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	12	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	20	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	100 (120)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
<i>*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027</i>		
Ruolo Chimici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	2 (4)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	32 (40)*	Vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
<i>*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027</i>		

Ruolo Biologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	34 (40)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
<i>*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027</i>		
Ruolo Psicologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza.
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	35 (60)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di area nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.

**Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027"*

TABELLA 3
(Articolo 3, comma 2)

Sostituisce la Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica"

“TABELLA B

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia	Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente	Agente tecnico
Agente scelto	Agente scelto tecnico
Assistente	Assistente tecnico
Assistente capo	Assistente capo tecnico
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente tecnico
Sovrintendente	Sovrintendente tecnico
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo tecnico
Vice ispettore	Vice ispettore tecnico
Ispettore	Ispettore tecnico
Ispettore capo	Ispettore capo tecnico
Ispettore superiore	Ispettore superiore tecnico
Sostituto commissario	Sostituto commissario tecnico
Vice commissario	-
Commissario	Commissario tecnico
Commissario capo	Commissario capo tecnico
Vice questore aggiunto	Direttore tecnico capo
Vice questore	Direttore tecnico superiore
Primo dirigente	Primo dirigente tecnico
Dirigente superiore	Dirigente superiore tecnico
Dirigente generale	Dirigente generale tecnico

TABELLA 4
(Articolo 4, comma 2)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, recante: "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato".

“TABELLA A

CARRIERA DEI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale
Medico principale

130

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità
D	Dirigente superiore medico	11	Consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale; Direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale; responsabile di attività complessa nell'ambito di uffici di particolare rilevanza.
E	Primo dirigente medico	36	Direttore di divisione o di ufficio equiparato nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice direttore di ufficio di vigilanza a livello centrale vice consigliere ministeriale.
	Medico superiore Medico capo	185	Vice direttore di ufficio di rango divisionale o - di ufficio equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore di attività sanitaria complessa.

CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI

Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale
Medico veterinario principale

5

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
E	Primo dirigente medico veterinario	1	Vice consigliere ministeriale con funzioni di coordinamento dell'attività medico-veterinaria sul territorio
	Medico veterinario superiore Medico veterinario capo	7	Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale; coordinatore di attività medico veterinarie complesse.”

TABELLA 5
(Articolo 4, comma 2)

Sostituisce la Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante: "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato".

“TABELLA B

Equiparazione tra le qualifiche del personale della carriera dei funzionari di Polizia e quelle del personale della carriera dei medici di Polizia

Qualifiche del personale della carriera dei funzionari di Polizia

Qualifiche del personale della carriera dei medici di Polizia

Dirigente generale
Dirigente superiore
Primo dirigente
Vice questore
Vice questore aggiunto
Commissario capo
Commissario
Vice commissario

Dirigente generale medico
Dirigente superiore medico
Primo dirigente medico
Medico superiore
Medico capo
Medico principale
Medico

-

TABELLE ALLEGATE AL CAPO II (ARMA DEI CARABINIERI)

TABELLA 6
(Articolo 7, comma 2)

Sostituisce la tabella 4- Quadro I (specchio A) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro I (specchio A - anno 2017)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Generale di Corpo d'Armata	10 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	22	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	64	scelta	4	-	-	-	4 o 3 (c)
Colonnello	370	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	8 o 7 (e)
Tenente Colonnello	1182	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	33 (g)
Maggiore	437	anzianità	-	5	-	-	-
Capitano	700	anzianità	-	7	-	-	-
Tenente	404	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione o applicativo	-

Volume organico complessivo 3391 unità

Alimentazione ai sensi dell'art. 651 bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

- a) dal 2018, il Comandante Generale è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- b) a partire dal 2018, ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- c) a partire dal 2018, ciclo di 4 anni: 4 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;
- e) a partire dal 2018, ciclo di 6 anni: 7 promozioni il 1° anno; 8 promozioni il 2°, 3°, 4°, 5° e 6° anno;
- f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
- g) a partire dal 2018. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art.1072 bis COM.

TABELLA 7
(Articolo 7, comma 2)

Sostituisce la tabella 4- Quadro I (specchio B) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro I (specchio B - anno 2022)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	10 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	22	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	67	scelta	4	-	-	-	4 o 3 (c)
Colonnello	390	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	8 o 9 (e)
Tenente Colonnello	1159	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	35 (g)
Maggiore	437	scelta	4	-	-	-	(h)
Capitano	700	scelta	6	9	-	-	88 (i)
Tenente	404	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione o applicativo	-

Volume organico complessivo 3391 unità

Alimentazione ai sensi dell'art.651 bis del decreto legislativo n.66 del 2010.

- a) il Comandante Generale è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- b) a partire dal 2022, ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- c) a partire dal 2022, ciclo di 4 anni: 4 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;
- e) a partire dal 2022, ciclo di 5 anni: 8 promozioni il 1°, 2°, 3° e 4° anno; 9 promozioni il 5° anno;
- f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
- g) a partire dal 2022. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art.1072 bis COM;
- h) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- i) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 88 unità annue.

TABELLA 8

(Articolo 7, comma 2)

Sostituisce la tabella 4- Quadro I (specchio C) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	10 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	22	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	70	scelta	4	-	-	-	4 o 3 (c)
Colonnello	410	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	8 o 9 (e)
Tenente Colonnello	1136	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	37 (g)
Maggiore	437	scelta	4	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano	700	scelta	6	9	-	-	88 (l)
Tenente	404	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-

Volume organico complessivo 3391 unità

Alimentazione ai sensi dell'art.651 bis del decreto legislativo n.66 del 2010.

- a) il Comandante Generale è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- b) a partire dal 2027, ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 4° anno; 3 promozioni il 3° anno;
- c) a partire dal 2027, ciclo di 4 anni: 4 promozioni il 1°, 2° e 4° anno; 3 promozioni il 3° anno;
- d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;
- e) a partire dal 2027, ciclo di 2 anni: 8 promozioni il 1° anno; 9 promozioni il 2° anno;
- f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
- g) a partire dal 2027. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art.1072 bis COM;
- h) a partire dal 2027;
- i) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- l) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 88 unità annue.

Sostituisce la tabella 4- Quadro II (specchio A) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro II (specchio A)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Consistenze organiche	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	118	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	8
Maggiore	77	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(d)
Capitano	77	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	22	anzianità	-	2	-	Superare corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	380 (e)						

Alimentazione a 11 unità complessive

(a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;

(b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;

(c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

(d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

(e) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2017.

TABELLA 10
(Articolo 7, comma 3)

Sostituisce la tabella 4- Quadro II (specchio B) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 Quadro II (specchio B - anno 2032)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Consistenze organiche	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	12	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	60	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	131	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	7 o 6 (d)
Maggiore	77	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(e)
Capitano	77	scelta	6	-	-	-	(e)
Tenente	22	anzianità	-	2	-	Superare corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	380 (f)						

Alimentazione a 11 unità complessive

(a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, il 2° e il 4° anno; 1 promozione il 3° anno;

(b) ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;

(c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

(d) ciclo di 5 anni: 7 promozioni il 1°, 2°, 3° e 4° anno; 6 promozioni il 5° anno;

(e) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

(f) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2032.

TABELLA 11
(Articolo 7, comma 4)

Sostituisce la tabella 4- Quadro III (specchio A) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro III (specchio A - anno 2019)

RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI										
Grado	Organico			Forma di avanzam. al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore	
					Inseriment o aliquota. valutazione a scelta	Promozione ad anzianità				
1	2			3	4	5	6	7	8	
Gen. D.	1			-	-	-	-	-	-	
Gen. B.	3 (a)			a scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (b)	
	Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo	Comp. Tecnico Scientifico							
Colonnello (c)	11	9	10	a scelta	5	-	-	-	1 o nessuna (d)	
	30									
Ten. Col.	396 (e)			a scelta	8	-	-	-	(f)	
Maggiore				anzianità	-	7	-	-	-	-
Capitano				anzianità	-	7	-	-	-	-
Tenente				anzianità	-	2	-	-	-	Superare corso formativo

Volume organico complessivo: 430 unità

Alimentazione a 13 unità complessive.

- (a) 1 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;
- (b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2019 ciclo di 3 anni: nessuna promozione il 1° e il 3° anno; 1 promozione il 2° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua un'ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;
- (c) l'organico complessivo dei Col. è fissato in 30 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:
- Comparto Sanitario e Psicologico (11 unità complessive): 9 unità per la specialità medicina/farmacia; 1 unità per la specialità psicologia; 1 unità per la specialità veterinaria;
 - Comparto Amministrativo (9 unità complessive): 9 unità per la specialità amministrazione e commissariato;
 - Comparto Tecnico Scientifico (10 unità complessive): 4 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 5 unità per la specialità telematica; 1 unità per la specialità genio;
- (d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartenza del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2018 ciclo di 4 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:
- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 4° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 3° anno;
 - Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;
 - Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione il 2° anno; nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;
- (e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.
- (f) fermo restando il disposto dell'art. 1079 del decreto legislativo n.66/2010, a partire dal 2018, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:
- Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 6 anni con 1 promozione il 1°, 2°, 4°, 5° e 6° anno; 2 promozioni il 3° anno;
 - Comparto Amministrativo: ciclo con 1 promozione per ogni anno;
 - Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 6 anni con 1 promozione il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno; 2 promozioni il 6° anno.

TABELLA 12
(Articolo 7, comma 5)

Sostituisce la tabella 4- Quadro III (specchio B) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro III (specchio B - anno 2022)

RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI									
Grado	Organico			Forma di avanzam. al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
					Inseriment o aliquota. valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
1	2			3	4	5	6	7	8
Gen. D.	1			-	-	-	-	-	-
Gen. B.	3 (a)			a scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (b)
	Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo	Comp. Tecnico Scientifico						
	11	10	12						
Colonnello (c)	33			a scelta	5	-	-	-	1 o nessuna (d)
Ten. Col.	396 (e)			a scelta	8	-	-	-	(f)
Maggiore				a scelta	6	-	-	-	(g)
Capitano				a scelta	6	-	-	-	(g)
Tenente				anzianità	-	2	-	-	Superare corso formativo

Volume organico complessivo: 433 unità

Alimentazione a 13 unità complessive.

(a) 1 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;

(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2022 ciclo di 3 anni: nessuna promozione il 1° e il 3° anno; 1 promozione il 2° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua un'ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo dei Col. è fissato in 33 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico (11 unità complessive): 9 unità per la specialità medicina/farmacia; 1 unità per la specialità psicologia; 1 unità per la specialità veterinaria;
- Comparto Amministrativo (10 unità complessive): 10 unità per la specialità amministrazione e commissariato;
- Comparto Tecnico Scientifico (12 unità complessive): 5 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 6 unità per la specialità telematica; 1 unità per la specialità genio;

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartenza del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2022 ciclo di 4 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 4° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 3° anno;
- Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione il 2° anno; nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;

(e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.

(f) fermo restando il disposto dell'art.1079 del decreto legislativo n.66/2010, a partire dal 2022, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 1°, 3° e 4° anno; 2 promozioni il 2° e 5° anno;
- Comparto Amministrativo: ciclo con 1 promozione per ogni anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 2°, 3° e 5° anno; 2 promozioni il 1° e 4° anno;

(g) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 13
(Articolo 7, comma 5)

Sostituisce la tabella 4- Quadro III (specchio C) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro III (specchio C - anno 2027)

RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI									
Grado	Organico			Forma di avanzam. al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
					Inserimento aliquota. valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
1	2			3	4	5	6	7	8
Gen. D.	1			-	-	-	-	-	-
Gen. B.	3 (a)			a scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (b)
	Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo	Comp. Tecnico Scientifico						
Colonnello (c)	13	10	13	a scelta	5	-	-	-	1 o nessuna (d)
	36								
Ten. Col.	396 (e)			a scelta	8	-	2 anni di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (f)	-	(g)
Maggiore				a scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano				a scelta	6	-	-	-	(i)
Tenente				anzianità	-	2	-	Superare corso formativo	-

Volume organico complessivo: 436 unità

Alimentazione a 13 unità complessive.

(a) 1 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;

(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2027 ciclo di 3 anni: nessuna promozione il 1° e il 2° anno; 1 promozione il 3° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua un'ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo dei Col. è fissato in 36 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico (13 unità complessive): 9 unità per la specialità medicina/farmacia; 2 unità per la specialità psicologia; 2 unità per la specialità veterinaria;
- Comparto Amministrativo (10 unità complessive): 10 unità per la specialità amministrazione e commissariato;
- Comparto Tecnico Scientifico (13 unità complessive): 5 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 6 unità per la specialità telematica; 2 unità per la specialità genio;

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartenza del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2027 ciclo di 4 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 4° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 3° anno;
- Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione il 2° anno; nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;

(e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.

(f) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ripartiti secondo le specialità che costituiscono i comparti;

(g) fermo restando il disposto dell'art.1079 del decreto legislativo n.66/2010, a partire dal 2027, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 1° e il 3° anno; 1 promozione il 2°, 4° e 5° anno;
- Comparto Amministrativo: ciclo con 1 promozione per ogni anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 1°, 3° e 5° anno; 2 promozioni il 2° e 4° anno;

(h) a partire dal 2027;

(i) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 14
(Articolo 7, comma 6)

Sostituisce la tabella 4- Quadro IX del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro IX
(articolo 2247 bis, comma 8)

RUOLO FORESTALE DEI PERITI DELL'ARMA DEI CARABINIERI¹

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Luogotenente	-	-
Maresciallo Maggiore	Scelta^(a)	8
Maresciallo Capo	Scelta^(b)	8
Maresciallo Ordinario	Anzianità	7
Maresciallo	Anzianità	2

(a) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-undecies.

(b) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-duodecies.

¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso.

Sostituisce la tabella 4- Quadro X del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro X
(articolo 2247 bis, comma 9)

RUOLO FORESTALE DEI REVISORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI²

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Brigadiere Capo	-	-
Brigadiere	Anzianità	5
Vice Brigadiere	Anzianità	5

² In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso

TABELLA 16
(Articolo 7, comma 8)

Sostituisce la tabella 4- Quadro XI del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro XI
(articolo 2247 bis, comma 10)

RUOLO FORESTALE DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI³

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Appuntato Scelto	-	-
Appuntato	Anzianità	4
Carabiniere Scelto	Anzianità	5
Carabiniere	Anzianità	5^(a)

(a): da computare quali anni di effettivo servizio, comprensivi del periodo di frequenza del corso.

³ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso.

TABELLE ALLEGATE AL CAPO IV (POLIZIA PENITENZIARIA)

TABELLA 17
(Articolo 12, comma 2)

Sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA BANCA DATI DNA

ORGANICO		
RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI TECNICI		
Agente Tecnico Agente Scelto Tecnico Assistente Tecnico Assistente Capo Tecnico		
TOTALE		12
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI		
Vice Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Capo Tecnico		
TOTALE		18
RUOLI DEGLI ISPETTORI TECNICI		
Qualifiche	Informatico	Biologo
Sostituto commissario Tecnico	2	2
Ispettore Superiore Tecnico Ispettore Capo Tecnico Ispettore Tecnico Vice Ispettore Tecnico	10	14
TOTALE	28	
RUOLI DEI FUNZIONARI TECNICI		
Qualifiche	Informatico	Biologo
Commissario Tecnico, limitatamente frequenza corso Commissario Tecnico Capo Direttore Tecnico Coordinatore Direttore Tecnico Superiore	3	11
TOTALE		14
Totale complessivo		72

TABELLA 18
(Articolo 12, comma 2)

Sostituisce la Tabella B allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecniche Banca dati DNA

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia	Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente	Agente tecnico
Agente scelto	Agente scelto tecnico
Assistente	Assistente tecnico
Assistente capo	Assistente capo tecnico
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente tecnico
Sovrintendente	Sovrintendente tecnico
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo tecnico
Vice ispettore	Vice ispettore tecnico
Ispettore	Ispettore tecnico
Ispettore capo	Ispettore capo tecnico
Ispettore superiore	Ispettore superiore tecnico
Sostituto commissario	Sostituto commissario tecnico
Commissario	Commissario tecnico
Commissario capo	Commissario tecnico capo
Commissario coordinatore	Direttore tecnico coordinatore
Commissario coordinatore superiore	Direttore tecnico superiore